

INSTITUTIO EX RE CERTA E LEGATO: CHIAREZZA INTERPRETATIVA

ATTRIBUZIONE A TITOLO PARTICOLARE

Il legato successorio è una disposizione a titolo particolare contenuta in un testamento con cui il testatore attribuisce ad un soggetto determinato, c.d. legatario, uno, o più, beni specifici¹. Netta è la distinzione rispetto alla fattispecie dell'erede al quale si attribuisce, al contrario, una quota del patrimonio ereditario.

Il legatario succede solo in quel, o quei, beni, o diritti, attribuitigli dal testatore non rispondendo dei debiti ereditari salvo diversa volontà del testatore²; il legatario acquista il legato automaticamente, salvo espressa rinuncia, al momento dell'apertura della successione. Il legato permette al testatore di attribuire beni specifici senza modificare l'assetto ereditario originale³.

INSTITUTIO EX RE CERTA EX ART. 588 C.C.

L'institutio ex re certa è una figura "controversa", in dottrina⁴ e giurisprudenza⁵, del diritto successorio disciplinata ex art. 588, co. 2 c.c. Si verifica quando il testatore attribuisce beni determinati, in re certa, ma con l'intenzione di chiamare il beneficiario a titolo di erede e non di semplice legatario⁶. La fattispecie prevede che è erede chi è chiamato all'universalità dei beni, o quota di essi; a ben vedere, l'istituzione è a titolo universale anche quando riguarda beni determinati, se risulta che il testatore ha inteso attribuire quei beni come quota del patrimonio⁷.

Con l'institutio ex re certa il testatore non indica una frazione del proprio patrimonio, ma fa riferimento a determinati beni con l'intenzione di assegnarli come quota dell'intero asse ereditario⁸. L'art. 588, co. 1 c.c. getta il discrimen tra quella che è una disposizione a titolo particolare e quella a titolo universale. Il comma 2, tuttavia, fa intendere che si debba compiere un'indagine anche di carattere soggettivo al fine di distinguere tra eredità e legato⁹. Come in dottrina autorevolmente affermato¹⁰ (Bonilini) dall'analisi testuale della norma codicistica in oggetto emerge che a qualificare il lascito, come "institutio ex re certa" concorrono un elemento oggettivo, costituito dall'attribuzione di uno o più beni determinati, ed un elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio.

INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE

In primis la giurisprudenza¹¹, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso di espressioni sacramentali da parte del testatore. Si deve poter presumere con certezza la volontà di attribuire beni non

1Cfr. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, pp. 36 ss.; COVIELLO, *Delle successioni, Parte generale*, Napoli, 1935, p. 19.

2Cfr. TRABUCCHI, *Legato*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, pp. 603 ss.; GIORDANO-MONDELLO, *Legato (Diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 725.

3Cfr. GROSSO-BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da VASSALLI, XII, Torino, 1977, pp. 11 ss.

4Cfr. MENGONI, *L'istituzione di erede ex certa re secondo l'art. 588, comma 2*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, pp. 740 ss.

5V. Cass., 12 luglio 2001, n. 9467; Cass., 1 marzo 2002, n. 3016; Cass. 13 giugno 2007, n. 13835.

6Cfr. GEBBO, *L'institutio ex re certa e la volontà del testatore*, in *Riv. not.*, 2003, pp. 220 ss.

7Cfr. BIGLIAZZI-GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, 6, 2, Torino, 1997, pp. 144 ss.

8Cfr. PRANDI, *Interpretazione del testamento, rilevanza dei motivi e institutio ex re certa*, in *Foro pad.*, 1974 I, p. 130.

9Cfr. GANGI, *La successione testamentaria, op. cit.*, p. 381; BASINI, *"Lasciti" di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, pp. 245 ss.; v. Cass., 12 luglio 2001, n. 9467; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in *Arch. civ.*, 2004, pp. 488 ss.

10Cfr. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2013, p. 10.

11V. Cass., 12 maggio 1971, n. 1368.

già come cose singole ma come una totalità, o quota, del proprio patrimonio. Parte della dottrina¹², ritiene che il testamento con institutio ex re certa sia ipotesi eccezionale. Deve essere chiara la volontà del testatore di compiere un'istituzione di erede¹³. L'istituzione di erede in re certa potrà ricercarsi quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante si tratti di un cespite, o più cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario ad una successione a titolo universale¹⁴. In tutti gli altri casi, ossia nelle ipotesi in cui dalle disposizioni testamentarie non emerga alcun dubbio sull'intenzione di istituire un vero e proprio legato, rimane, *ab origine*, preclusa qualsiasi ulteriore indagine ai fini dell'applicabilità dell'art. 588, co. 2 c.c.¹⁵

ELEMENTI INDISPENSABILI PER POTER QUALIFICARE L'ATTRIBUZIONE COME INSTITUTIO EX RE CERTA

Per qualificare la disposizione testamentaria come institutio ex re certa occorre la presenza di determinati elementi¹⁶. Innanzi tutto, l'elemento oggettivo, costituito dall'attribuzione di uno o più beni determinati; in secondo luogo, un elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota di patrimonio¹⁷. Bisogna focalizzarsi, in sostanza, sull'elemento soggettivo, ossia sulla concreta volontà del testatore e sul come egli abbia voluto disporre di quei beni determinati¹⁸. Qualora dall'analisi interpretativa si evinca che il beneficiario sia erede, sarà tale per una quota di eredità determinata dal valore dei beni assegnati in relazione al patrimonio considerato nella sua totalità al momento dell'apertura della successione¹⁹.

In dottrina²⁰ e giurisprudenza²¹ sono stati elaborati una serie di criteri interpretativi volti a coadiuvare il giurista nell'interpretazione del testamento.

I criteri possono essere così riassunti:

- Criterio quantitativo: secondo cui è erede il soggetto al quale è attribuita la maggior parte dei beni;
- Rapporto proporzionale: tra il valore dei beni assegnati con la singola disposizione e quello dell'intero patrimonio;
- Criterio della presunzione di attribuzione a titolo di legato;
- Criterio della presunzione di attribuzione a titolo universale;
- Criterio sulla reale intenzione del testatore.

Tali criteri²², a ben vedere, non forniscono certezze, in quanto non ve ne è uno predominante²³. Secondo parte della dottrina²⁴, l'accertamento della volontà costituisce una questione di fatto che deve essere esaminata dal giudice di merito attraverso le normali regole ermeneutiche, anche quando il valore dei beni

12Cfr. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario teorico pratico al codice civile*, diretto da DE MARTINO, Torino, 1976, pp. 35 ss.

13Cfr. BARBERO, *Il sistema di diritto privato italiano*, II, Torino, 1965, pp. 1156 ss.

14Cfr. GANGI, *La successione testamentaria*, Milano, 1952, p. 381.

15Cfr. BIGLIAZZI-GERI, *Il testamento*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, 6, 2, Torino, 1997, p. 142.

16Cfr. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2001, p. 862; Cass., 23 marzo 1963, n. 737.

17Cfr. BARBERO, *Il sistema di diritto privato italiano*, II, Torino, 1965, p. 1297.

18Cfr. BARBERO, *Il sistema di diritto privato italiano*, op.cit., p. 1305; GANGI, *La successione testamentaria*, op. cit., p. 413; CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, op. cit., p. 56.

19Cfr. TORRENTE-SCHELESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2007, pp. 894 ss.; BONILINI, *Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni che non contemplati nel testamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da Bonilini*, Tomo II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, pp. 246 ss.

20Cfr. MENGONI, *L'istituzione di erede ex certa re secondo l'art. 588, comma 2*, op.cit., pp. 740 ss.

21Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di FERRUCCI-FERRENTINO, Milano, 2022, p.80;

22V. Cass., 12 luglio, n. 9467.

23V. Cass., 26 ottobre 1972, n. 3282, in *Foro Padano*, 1974, I, p. 126.

24Cfr. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, p.p. 494 ss.; BARBERO, *Il sistema di diritto italiano*, op. cit., p. 1298.

non rappresenti una quota rilevante del patrimonio relitto, potendosi, altresì, fare riferimento ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria. Altra parte²⁵, nettamente maggioritaria, della dottrina, confermata e sostenuta dalla giurisprudenza di merito²⁶ e legittimità²⁷, sostiene che l'unico criterio adottabile sia un riferimento oggettivo, dato dalla valutazione "a posteriori" del rapporto tra valore dei beni assegnati e quello dell'asse ereditario²⁸. Secondo tale ultima interpretazione²⁹, preferibile a parere di chi scrive, il criterio "oggettivo", sarebbe l'unico in grado di ricostruire l'effettiva volontà del testatore; applicando tale parametro, infatti, non si incorrerebbe in un'analisi psicologica dei moventi dell'atto venendo rispettati, altresì, i canoni ermeneutici in ossequio alla volontà reale del testatore. In sostanza, occorrerebbe qualificare il lascito come legato; successivamente, se dall'analisi della volontà del testatore dovesse addivenirsi ad una diversa qualificazione del lascito, ci si troverebbe in presenza di una disposizione a titolo universale e quindi della qualifica di erede³⁰.

PROBLEMATICA INTERPRETATIVA

A nulla rileva, infine, la terminologia utilizzata dal testatore poiché questo fa uso, come spesso accade nei testamenti olografi, di un'espressione "ambigua e muta sul titolo" che non chiarisce se il lascito è titolo di eredità o legato³¹. È compito, infatti, del giurista ricostruire la reale volontà del testatore attraverso l'applicazione di quei criteri interpretativi volti a coadiuvare l'esatta configurazione della disposizione testamentaria³². Peraltro, trattandosi di legato non opera la vis expansiva rispetto all'intero asse patrimoniale relitto. A riguardo, occorre rammentare che la giurisprudenza³³ ha affermato che il testatore non è tenuto a qualificare erede o legatario l'istituito. L'una o l'altra qualità deve desumersi dal contenuto oggettivo della disposizione. La istituzione dell'erede discende dall'attribuzione della universalità o di una quota di beni, in ogni altro caso si avrà la nomina del legatario cioè del successore a titolo particolare. Con riferimento ai criteri interpretativi moderni adottati dalla giurisprudenza volti a determinare la reale "mens testantis" deve rilevarsi che essi non possono prescindere dalla considerazione e consapevolezza delle conseguenze tipiche ricollegabili all'istituzione di erede, che vengono individuate, da un lato nella attitudine espansiva della quota, e dall'altro, nella sopportazione del carico delle passività anche oltre il valore del lascito (eredità passiva). Di conseguenza, l'intenzione di assegnare beni determinati in funzione di quota dovrà ritenersi insussistente ogni qual volta risulti esclusa la responsabilità dell'istituito, ovvero venga limitata alla sola "res" l'efficacia acquisitiva del titolo. Da ciò discende che per potersi inquadrare come institutio ex re certa, occorre che il lascito presti riferimento, direttamente o indirettamente, all'intero asse patrimoniale; in mancanza si considera legato. Quanto affermato trova riscontro anche in numerose fattispecie analizzate dalla giurisprudenza, le quali, volte alla corretta interpretazione del testamento, hanno individuato ipotesi di "institutiones ex certis rebus", ogni qualvolta l'attribuzione dei beni era

25Cfr. TORRENTE-SCHELESINGER, *Manuale di diritto privato, op. cit.*, pp. 901 ss.; BONILINI, *Istitutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni che non contemplati nel testamento, op. cit.*, pp. 256 ss.; PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati e l'art. 686 cod. civ.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, pp. 459 ss.

26V. Trib. Napoli, 28 luglio 1970.

27V. Cass., 17 marzo 2017, n. 6972; Cass., 26 novembre 1987, n. 8780; Cass., 23 marzo 1963, n. 737.

28V. Trib. Napoli, 28 luglio 1970; Cass., 17 marzo 2017, n. 6972; Cass., 26 novembre 1987, n. 8780; Cass., 23 marzo 1963, n. 737; Cass., 11 giugno 2015, n. 12158.

29Cfr. TORRENTE-SCHELESINGER, *Manuale di diritto privato, op. cit.*, pp. 916 ss.; BONILINI, *Istitutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni che non contemplati nel testamento, op. cit.*, pp. 268 ss.; PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati e l'art. 686 cod. civ.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, pp. 465 ss.

30BARBA, *Istitutio ex re certa e divisione fatta dal testatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, fasc. 1, parte 2, pp. 80 ss.; Cass., 5 agosto 2022, n. 24310.

31Cfr. BERTOLI, *Istitutio ex re certa: la sorte dei beni non contemplati o sopravvenuti dopo la testamenti factio*.

32Cfr. FORCELLA PERUZZI, *Testamento con institutio ex re certa. Analisi legale*.

33V. Cass. 12 luglio 2001 n. 9467.

riconducibile in via diretta o indiretta, ad una pars quota dell'asse relitto. A titolo esemplificativo si rammentano le seguenti ipotesi:

- attribuzione per classi o gruppi di beni³⁴;
- la disposizione con la quale il testatore esaurisce il patrimonio ereditario, attribuendo tutti i beni mobili ad un chiamato e tutti i beni immobili d un altro³⁵;
- il lascito generico del residuo dei beni dopo il prelievo di quelli di cui si sia disposto in modo particolare, purché si possa agevolmente stabilire un rapporto di quota tra tali precedenti disposizioni e quanto costituisce oggetto dell'attribuzione testamentaria³⁶
- la chiamata in tutti i beni di una determinata specie³⁷.

Aversa, 2 marzo 2026

NOTAIO Gennaro Fiordiliso
Avv. Nicola Alessandro Cecere
Avv. Andrea Pignata

34V. Cass. 1 febbraio 1951 n. 403; Cass. 27 dicembre 1951 n. 2890;

35V. Cass. 17 dicembre 1980 n. 6525;

36V. Cass. 20 dicembre 1973 n. 3452;

37V. Cass. 25 maggio 1957 n. 1936;